

Risposta dell'Agenzia a un interpello sul corretto trattamento fiscale di palestra e viaggi

Welfare aziendale pure al cda

Servizi decisi dal datore e non con ccnl? Irrilevante

DI CLAUDIO
DELLA MONICA

Via libera dell'Agenzia delle entrate a Piani Welfare indirizzati agli amministratori di società che percepiscono compensi inquadrabili tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, lettera c-bis del Tuir.

Il chiarimento giunge dalla Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 954-1417/2016 in cui la società istante ha chiesto di conoscere il corretto trattamento fiscale dei servizi (abbonamento a palestra e viaggi all'estero) offerti ai componenti del proprio cda nonché a tutti i dipendenti, di valore diversificato tra tre diverse categorie omogenee, la prima composta dagli amministratori, la seconda dai dipendenti con una retribuzione annua lorda (Ral) fino ad una certa soglia e la terza da quelli oltre.

Con risposta pervenuta lo scorso 10 aprile, la Direzione ha innanzitutto ritenuto che i servizi offerti, essendo ricompresi nella finalità ricreativa di cui all'art. 100, comma 1

del Tuir, risultano esclusi del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. f) medesima norma. Per quanto riguarda l'altro requisito essenziale ai fini dell'esenzione da imposizione, cioè che le opere e servizi siano messi a disposizione della generalità o categorie di dipendenti, l'Agenzia riconosce, nella fattispecie, l'esistenza di tale requisito, ancorché sulla base di presupposti diversi: la partecipazione al cda per gli amministratori e l'ammontare della Ral per i dipendenti.

A parere dell'Agenzia, il legislatore non riconosce infatti l'applicazione delle fattispecie esenti di cui all'art. 51, comma 2, del Tuir ogni volta che, a prescindere dall'utilizzo dell'espressione «generalità di dipendenti» ovvero «categorie di dipendenti», le somme, i servizi e le prestazioni siano rivolti «ad personam» ovvero costituiscano vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.

Ne deriva pertanto che: a) una categoria può ben essere composta dai componenti del consiglio di amministrazione; b) il criterio della misura della Ral può essere utilizzato,

tra i tanti, per diversificare le categorie di dipendenti, fermo restando che nell'ambito di ciascuna di essa il valore dei benefit attribuiti deve avere «quantomeno la medesima consistenza» (cfr. risposta a interpello n. 904-1533/2016); c) l'individuazione di categorie sulla base di presupposti diversi tra loro non costituisce di per sé motivo ostativo all'applicazione delle fattispecie esenti di cui all'art. 51, comma 2.

Da notare che per l'Agenzia è irrilevante, ai fini della non concorrenza al reddito da lavoro dipendente, la circostanza che i servizi siano corrisposti per iniziativa unilaterale del datore di lavoro o in base alla contrattazione collettiva. In entrambe le ipotesi, infatti, le opere e i servizi di cui alla richiamata lett. f) non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

— © Riproduzione riservata —



La risposta delle
Entrate sul sito
[www.italiaoggi.it/
documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

Studi di settore, regimi premiali in crescita

Nel 2015 i redditi medi dichiarati dai contribuenti che accedono al regime premiale degli studi di settore hanno raggiunto quota 53 mila euro, 2 mila in più rispetto al 2014 e 4 mila in più rispetto al 2011. I dati sono forniti dall'Agenzia delle entrate dopo l'incontro con le organizzazioni di categoria del 12 aprile. Cresce inoltre il numero complessivo degli studi ammessi al regime, che passa da 157 a 159 (erano 55 sei anni fa). Rispetto al 2011, anno di introduzione del regime premiale (dl 201 del 2011), sono aumentati anche i contribuenti potenzialmente interessati, passati da 605 mila a 2,2 milioni. Secondo l'Agenzia, «il regime premiale fa crescere la compliance», visto l'aumento dei soggetti che dichiarano ricavi congrui con il «cluster» di riferimento. La nota ricorda che per accedere al premiale un contribuente deve «dichiarare ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore» a condizione che lo stesso soggetto abbia assolto gli obblighi di comunicazione, indicando fedelmente tutti i dati previsti dalla legge, che devono risultare coerenti con gli indicatori programmati dai decreti di approvazione degli studi di settore applicabili. L'ammissione comporta una limitazione dei poteri di accertamento nei confronti del soggetto che dichiara compensi superiori, per il quale sono preclusi gli accertamenti di tipo «analitico-presuntivo». Inoltre, le imprese e i lavoratori «premiati», vedono ridursi di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento effettuata ai fini delle imposte dirette e dell'Iva e avranno la possibilità di effettuare la determinazione sintetica del reddito complessivo, se questo supera di almeno un terzo quello dichiarato, invece di un'eccedenza di un quinto prevista ordinariamente.

Michele Damiani

Arriva il vademecum dalle Entrate

Prima casa, bussola fiscale

DI MICHELE DAMIANI

Il contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato come «prima casa» può avvalersi comunque del beneficio fiscale, a patto che la casa posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto, pena la perdita delle agevolazioni e una sanzione del 30%. Questa è una delle informazioni presenti nella nuova sezione di «l'Agenzia informa», dedicata a elencare i vari step da seguire per concludere l'acquisizione di un immobile in modo da usufruire di tutti i benefici previsti dalla legge, come le agevolazioni legate all'acquisto della prima abitazione. La guida è presentata in una nota dell'Agenzia delle entrate pubblicata ieri. Per prima cosa, viene consigliato di reperire il maggior numero di informazioni possibili in merito alla situazione catastale e ipotecaria dell'immobile in questione. A tal proposito, l'Agenzia mette a disposizione una serie di servizi come quello di ispezione ipotecaria, che permette di

controllare se ci siano ipoteche o pendenze giudiziarie in capo all'appartamento. L'ispezione può essere richiesta online o presso gli uffici provinciali e territoriali. In entrambi i casi il servizio è gratuito. Una volta accertato che l'immobile è libero, si può procedere alla stesura del contratto preliminare che deve essere registrato entro 20 giorni dalla sottoscrizione pagando l'imposta di registro (200 euro) e l'imposta di bollo. La guida offre una panoramica delle imposte da versare, differenziando tra venditori privati e non. Nel primo caso, con vendita esente da Iva, l'acquirente dovrà pagare l'imposta di registro (misura proporzionale del 9%), l'imposta ipotecaria e catastale (misura fissa di 50 euro). Nel secondo caso, si dovrà pagare l'Iva al 10% e le imposte di registro, ipotecarie e catastali (200 Euro ciascuna). Discorso diverso per le acquisizioni di «prime case». Se la vendita è esente da Iva, l'imposta di registro sarà al 2% (invariata le alte imposte). Se la vendita è soggetta a Iva, l'aliquota è ridotta al 4%.

Delega alla banca libera da cartelle

La cartella di pagamento può essere annullata quando il contribuente dimostra di aver dato delega alla banca per il versamento delle imposte. Da quel momento viene meno il debito fiscale. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 9811 del 19 aprile 2017, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. La vicenda riguarda una società che aveva ricevuto una cartella di pagamento Ires. Aveva dunque conferito mandato alla banca affinché provvedesse al pagamento ma l'istituto non aveva provveduto. Quindi il fisco ha avviato la procedura coattiva di riscossione, oggi annullata dalla Suprema corte. In particolare, ad avviso degli Ermellini, la delega conferita dal contribuente a una banca per il versamento dell'imposta sui redditi prevista, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 576 del 1975 e successive integrazioni, dall'art. 13 della legge n. 751 del 1976 e dall'art. 5 della legge n. 657 del 1986, al pari dell'analoga delega per l'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 12 della legge n. 751 del 1976, è modalità di pagamento e pertanto libera il delegante, estinguendo il debito d'imposta, con la contestuale costituzione a carico della delegata di un'obbligazione distinta, avente ad oggetto la devoluzione alla tesoreria dello Stato della somma ricevuta. Ora la sezione tributaria ha chiuso definitivamente il sipario sulla vicenda precisando che, al momento, unica responsabile del saldo delle imposte è la banca.

Debora Alberici

Concorrenza alta, accertamento ko

L'accertamento a carico dell'impresa può essere annullato quando la concorrenza è molto alta. In questi casi, infatti, lo studio di settore non può essere usato per aumentare le percentuali di ricarico. È quanto sancito dalla Cassazione che, con l'ordinanza n. 9932 del 19 aprile 2017, ha respinto il ricorso delle Entrate. La vicenda riguarda un ristorante da asporto. Aveva ricevuto un accertamento. In particolare l'ufficio aveva aumentato le percentuali di ricarico del 200%, secondo le medie di settore ma l'uomo si era difeso sostenendo di praticare dei prezzi più bassi per via dell'altissima concorrenza nella zona. La tesi è risultata vincente di fronte alla Ctr di Palermo che ha annullato l'atto impositivo. Inutile, a questo punto, il ricorso in Cassazione da parte dell'Agenzia delle entrate. Il Collegio di legittimità ha infatti bocciato il gravame spiegando che la commissione regione, in realtà, motiva sufficientemente, in quanto ritiene eccessiva la stima del fisco tenendo conto dell'elevata concorrenza nella zona, e inoltre ritiene che l'Agenzia non avesse specificato quali fossero le imprese prese a paragone, né quale il periodo preso in considerazione. Così che v'è motivazione (che non è omessa) sulle ragioni che hanno portato a disattendere la valutazione operata dal fisco in ordine ai ricarichi attribuiti alla contribuente. Insomma, per gli Ermellini, le prove offerte dall'amministrazione finanziaria erano del tutto insufficienti.

Debora Alberici



Le decisioni sul
sito [www.italiaoggi.it/
documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)